

Direzione centrale risorse umane e organizzazione
Area gestione risorse e relazioni sindacali

Roma, 13-1-2010

Prot. n° 1606

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Segue nota del 16.02.2009 prot. n. 9112

Alle Direzioni Centrali
Sede
All'Ufficio del Direttore
Sede

Alle Direzioni Regionali
Loro sedi

Agli Uffici Provinciali
Loro sedi

Oggetto: Congedo straordinario di due anni per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap grave (art. 42, comma 5, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009. Effettiva convivenza

Alcuni Uffici locali hanno avanzato richiesta di chiarimenti in merito alla problematica evidenziata in oggetto. Considerato l'argomento di interesse generale si forniscono le seguenti precisazioni.

La Corte Costituzionale con sentenza del 26.01.2009, n. 19, ha esteso il diritto alla fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, anche ai figli il cui genitore sia portatore di handicap grave a condizione che sussista **l'effettiva convivenza** con l'assistito e non siano presenti **altre persone idonee** a prendersi cura del soggetto portatore di handicap.

Il concetto di convivenza, tuttavia, non è stato esplicitato dal Legislatore, né trova nessuna definizione nel codice civile.

Al riguardo di recente l'INPS, con messaggio 2 settembre 2009, n. 19583, ha fornito una interpretazione restrittiva del concetto di convivenza individuandola solo nei casi di **comune residenza**, luogo in cui la persona ha la dimora abituale e che risulta nelle liste dell'ufficio Anagrafe del comune di riferimento. Non è accettabile, secondo l'INPS, la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'articolo 47 del codice civile. Pertanto la comune residenza non risulta nel caso in cui il familiare da assistere viva in un'altra unità abitativa (esempio: appartamento

nello stesso condominio), come pure non risulta nei casi di convivenza di fatto non formalizzata all'ufficio anagrafe.

La scrivente, al fine di garantire un utilizzo dell'istituto che sia finalizzato ad assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile, ritiene di doversi adeguare alle argomentazioni dell'Istituto Previdenziale, salvo successivo e diverso avviso formalizzato dagli organi competenti.

Appare superfluo sottolineare che ove da controlli disposti durante la fruizione del periodo di congedo eventualmente concesso risultasse che la situazione di fatto fosse diversa da quella dichiarata e/o certificata dal fruitore, oltre la sospensione immediata del beneficio e l'addebito allo stesso di quanto già fruito potranno essere avviati i procedimenti disciplinari che possano portare a sanzioni di adeguata gravità.

IL DIRETTORE
(Massimo Pietrangeli)

